

**Regolamento
della Commissione del controllo del mandato pubblico
della Banca dello Stato del Cantone Ticino**
(del 31 maggio 2005)

LA COMMISSIONE DEL CONTROLLO DEL MANDATO PUBBLICO
DELLA BANCA DELLO STATO

- sentito il Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato;
- visti:

l'art. 21 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato;
gli art. 3, 3 a), 10, 11, 33, 34, 35, 39 e 41 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988,

d e c r e t a :

Capitolo I
Disposizioni generali

**Istituzione della Commissione del controllo
del mandato pubblico**

Art. 1 Nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (detta in seguito «Banca») da parte del Gran Consiglio è istituita una Commissione di controllo denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino» (detta in seguito «Commissione»).

Scopo del regolamento

Art. 2 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le competenze e il campo di attività della Commissione, nonché la procedura che regola i rapporti della stessa con il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato nell'ambito dell'adempimento del mandato di vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino e nel processo di approvazione per l'approvazione dei conti annuali della Banca e relativo scarico agli organi della stessa.

Capitolo II
Organizzazione
A. Nomina

Competenze di nomina

Art. 3 La Commissione è nominata dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni.

Durata della carica

Art. 4 I membri della Commissione sono rieleggibili.

Motivi di incompatibilità

Art. 5 Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 20 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre del 1988 (nel seguito la «Legge»).

B. Composizione

Numero dei membri

Art. 6 La Commissione è composta di cinque membri, nominati dal Gran Consiglio fra i suoi membri. Essi devono essere membri della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

Ufficio presidenziale

Art. 7 La Commissione elegge, all'inizio del suo mandato e per il periodo di tre anni:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario.

I mandati sono rinnovabili.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l'Ufficio presidenziale.

C. Organizzazione

Convocazione

Art. 8 La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. La Commissione definisce il programma di lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso per conoscenza all'Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca e alla Presidenza del Gran Consiglio. Il Presidente della Commissione notifica all'Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca l'ordine del giorno delle sedute della Commissione.

Convocazione straordinaria

Art. 9 Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.

Costituzione

Art. 10 La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre membri.

Deliberazioni

Art. 11 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L'astensione al voto non è ammessa. In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.

Il voto è aperto. La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto segreto.

Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della Commissione.

Verbale - Protocollo delle decisioni

Art. 12 La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni, che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.

Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione. Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto condizione dell'obbligo del rispetto della riservatezza del documento.

La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un'adeguata struttura per l'archivio dei documenti della Commissione.

Capitolo III Competenze

In generale

Art. 13 La Commissione del controllo del mandato pubblico svolge i compiti di controllo, di vigilanza e di preavviso previsti dalla Legge, secondo la procedura fissata nel presente regolamento.

Competenze di controllo del mandato pubblico

Art. 14 La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi lo scopo della Legge (art. 3).

In particolare la Commissione verifica:

- il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell'economia cantonale;
- gli strumenti utilizzati dalla Banca per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del mandato pubblico;
- le priorità d'intervento predisposte dalla Banca nell'ambito del mandato pubblico.

La Commissione ha diritto di esigere dalla Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per svolgere il suo mandato.

Competenze di preavviso

Art. 15 La Commissione preavvisa l'approvazione dell'esercizio della Banca ai sensi dell'art. 39 della Legge all'attenzione della Commissione della gestione e delle finanze. In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i rappresentanti della Banca. È riservato l'art. 17 del presente regolamento.

Nell'allestire il preavviso scritto all'attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all'art. 18 del presente regolamento.

Limiti di competenza della Commissione

Art. 16 Sono esclusi dai compiti della Commissione le verifiche riservate alla competenza della Commissione federale delle banche e dell'Ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale

applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino).

Richieste di informazione

Art. 17 Ogni richiesta va formulata all'Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca, che fornirà le informazioni e la documentazione direttamente o per il tramite della Direzione Generale. Alla Commissione non possono essere forniti documenti o informazioni attinenti alle relazioni bancarie della clientela. Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all'attenzione della Commissione federale delle Banche e dell'Ufficio di revisione esterno della Banca.

Principio della riservatezza

Art. 18 I documenti e le informazioni acquisite dalla Commissione, con l'eccezione di quelli indicati nell'art. 39 cpv. 2 della Legge, sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale: non possono essere trasmessi o divulgati a terzi.

Capitolo IV

Rapporto della Commissione al Gran Consiglio

Termini

Art. 19 La Commissione allestisce all'attenzione del Gran Consiglio, un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico della Banca. Prima di trasmetterlo al Gran Consiglio lo invia al Consiglio di amministrazione della Banca per le sue osservazioni.

Contenuto generale

Art. 20 Il rapporto allestito dalla Commissione deve contenere una valutazione complessiva dell'espletamento del mandato pubblico da parte della Banca e precisare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai sensi dell'art. 3a della Legge.

Valutazione specifica sul mandato pubblico

Art. 21 Le verifiche sul corretto adempimento del mandato pubblico vengono eseguite analizzando il bilancio sociale ed ambientale annuale allestito dalla Banca.

Esse devono tener conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) la qualità del rapporto intrattenuto dalla Banca con i clienti privati (individui, aziende, gruppi od organizzazioni) e pubblici (istituzionali);
- b) l'importanza del contributo allo sviluppo dell'economia cantonale;
- c) la qualità del rapporto della Banca con l'ambiente (bilancio sociale ed ambientale);
- d) l'incidenza dell'esecuzione del mandato pubblico sul risultato d'esercizio della Banca.

Capitolo V

Indennità

Competenza

Art. 22 Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dal Consiglio di Stato tenendo conto di quelle previste per le Commissioni del Gran Consiglio.

Capitolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Esso si applica a partire dall'esercizio 2005 della Banca.

Disposizioni abrogative

Art. 24 Con il presente regolamento decadono definitivamente e con effetto retroattivo al 30 giugno 2004 tutte le competenze della Commissione di vigilanza del Gran Consiglio istituita con la novella legislativa del 30 novembre 1998 (in vigore dal 29 gennaio 1999 - BU **1999**, 13).